



## POLITECNICO DI MILANO

### LA RETTRICE

**VISTA** la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

**VISTO** il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 16.6.2023, n. 82;

**VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTA** la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

**VISTO** il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

**VISTO** il DL 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2023 "Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA";

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 ;

**IN ADEMPIMENTO** agli articoli 5 "Informazione", 6 "Confronto" e 81 "Soggetti e materie di relazioni sindacali" del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024, il Regolamento è stato trasmesso alle RSU di Ateneo in data 30 aprile 2025;

**VISTA** la circolare INPS n. 31 del 30.1.2025 “Obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nella pubblica Amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, di attuazione dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

**VISTO** lo Statuto del Politecnico di Milano;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;

**VISTO** il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

**VISTO** il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato del Politecnico di Milano;

**VISTO** il Regolamento del Politecnico di Milano per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato e la gestione del rapporto di lavoro del personale Tecnico-Amministrativo e dei Tecnologi a tempo determinato;

**VISTO** il Regolamento sull’orario di lavoro e su altri istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro del Politecnico di Milano;

**ACQUISITA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 maggio 2025 in ordine all’emanazione del nuovo Regolamento per la stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro, riservati a giovani laureati o laureandi, ai sensi dell’articolo 3-ter, commi 1 e 2, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034, valido fino al 31.12.2026;

**CONSIDERATO** che le RSU di Ateneo non hanno espresso osservazioni;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all’emanazione del Regolamento per la stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro, riservati a giovani laureati o laureandi, ai sensi dell’articolo 3-ter, commi 1 e 2, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034;

## **DECRETA**

### **Art.1**

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il nuovo Regolamento per la stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro, riservati a giovani laureati o laureandi, ai sensi dell’articolo 3-ter, commi 1 e 2, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034, il cui testo è parte integrante del presente provvedimento.

Regolamento per la stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro, riservati a giovani laureati o laureandi, ai sensi dell'articolo 3-ter, commi 1 e 2, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 e del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034, valido fino al 31.12.2026.

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....	4
Articolo 2 - Territorialità del reclutamento .....	4
Articolo 3 - Convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di formazione lavoro .....	4
Articolo 4 - Procedura concorsuale.....	5
Articolo 5 - Requisiti di accesso alle procedure concorsuali .....	6
Articolo 6 - Prove concorsuali .....	7
Articolo 7 - Criteri di valutazione.....	7
Articolo 8 - Graduatoria di merito.....	8
Articolo 9 - Inquadramento e mutamento del rapporto .....	8
Articolo 10 - Contratto di lavoro.....	9
Articolo 11 - Disposizioni finali.....	9

## **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione e di assunzione con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi di giovani candidati e candidate individuati su base territoriale e di età inferiore a 29 anni, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'Area dei funzionari, in base a quanto previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sezione Università, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.
2. Vengono altresì definiti i contenuti delle convenzioni non onerose che il Politecnico di Milano può stipulare con le Istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente, per l'individuazione di studenti e studentesse laureandi/e di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere nell'Area dei funzionari con contratto di formazione lavoro a tempo determinato.
3. Ai sensi dell'art. 3-ter, commi 1 e 2 del DL 44/2023 le assunzioni di cui al precedente comma 1 e le convenzioni non onerose di cui al precedente comma 2 devono essere stipulate entro il 31 dicembre 2026.
4. Alle assunzioni disciplinate dal presente regolamento il Politecnico di Milano può riservare fino al 10% delle risorse assunzionali destinate al reclutamento del personale tecnico e amministrativo di Ateneo, secondo quanto definito in fase di approvazione della programmazione dei fabbisogni di personale, per le specifiche competenze da acquisire o da accrescere in essa individuate.

## **Articolo 2 - Territorialità del reclutamento**

1. Le procedure selettive per la stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro sono bandite dal Politecnico di Milano sulla base del proprio ambito territoriale.
2. Il Politecnico di Milano stipula le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento, prioritariamente con le Istituzioni Universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente, aventi sede nella Regione Lombardia, nonché con le Istituzioni Universitarie aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi, per le discipline non presenti nella Regione Lombardia.

## **Articolo 3 – Convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di formazione lavoro**

1. Le convenzioni non onerose di cui al precedente articolo 1, comma 2, stipulate dal Politecnico di Milano per l'individuazione dei laureandi e delle laureande da assumere con contratti di formazione lavoro stabiliscono:
  - a. le finalità perseguite con la sottoscrizione della convenzione e l'impegno all'avvio di selezioni pubbliche e di percorsi formativi;
  - b. la programmazione di seminari a cui partecipano gli specialisti delle Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la convenzione, finalizzati alla presentazione agli studenti e alle studentesse dei profili professionali ricercati e delle procedure di assunzione;

- c. gli ambiti, le conoscenze, le competenze e le professionalità che con la convenzione le parti si propongono di accrescere;
- d. le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;
- e. il contesto organizzativo all'interno del quale si intendono collocare i/le giovani laureandi/e selezionati/e all'esito della procedura concorsuale;
- f. la composizione delle commissioni esaminatrici, prevedendo la presenza di almeno un componente del Politecnico di Milano, esperto nelle materie oggetto della procedura concorsuale;
- g. l'attivazione di progetti di formazione e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico, organizzati anche in ragione delle specifiche figure professionali ricercate e il monte ore totale delle attività di formazione;
- h. la formazione "*on the job*" a favore del personale reclutato.

#### **Articolo 4 - Procedura concorsuale**

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano, nell'ambito delle esigenze individuate in fase di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale, vengono definite le risorse assunzionali da destinare annualmente alla stipula di contratti di apprendistato e di formazione lavoro, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001 e delle procedure stabilite dal DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, nonché dei Regolamenti di Ateneo vigenti relativi al reclutamento del personale tecnico e amministrativo.
3. Gli avvisi di selezione definiscono il numero totale di ore di formazione da svolgere nel periodo di apprendistato o formazione lavoro, pari almeno a 40 ore per ogni anno solare di contratto.
4. Tramite appositi avvisi pubblicati sul Portale INPA ([Portale del Reclutamento](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica) e sul sito del Politecnico di Milano, sezione [Lavora con noi](#), sono definiti:
  - a. le attività, le capacità e le conoscenze richieste in relazione alla specifica figura professionale ricercata;
  - b. la Struttura di Ateneo presso la quale sarà attivato il contratto a tempo determinato;
  - c. la durata e le modalità di stipula del contratto a tempo determinato;
  - d. i requisiti generali e specifici per l'ammissione alla procedura concorsuale;
  - e. il termine e le modalità di presentazione delle candidature;
  - f. i titoli valutabili in relazione alla specifica figura professionale ricercata;
  - g. le modalità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
5. A pena di inammissibilità, le domande di partecipazione e tutti gli eventuali allegati dovranno essere presentate entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso in via telematica mediante il Portale InPA, disponibile al seguente link:

[www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it). Al Portale InPA si accede tramite SPID o CIE (Carta di Identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS.

### **Articolo 5 - Requisiti di accesso alle procedure concorsuali**

1. Possono candidarsi alle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 4 i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);
  - b. maggiore età;
  - c. godimento dei diritti civili e politici;
  - d. idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
  - e. possesso del titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione e degli eventuali titoli esperienziali.
2. Per i/le candidati/e non cittadini/e italiani/e e non titolari dello status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza.
3. Ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca in data 26.12.2023, n. 182034, per la partecipazione alle procedure selettive sono inoltre stabiliti i seguenti requisiti specifici:
  - a. per le procedure finalizzate alla stipula di contratti di apprendistato a tempo determinato, non aver compiuto 29 anni di età;
  - b. per le procedure finalizzate alla stipula di contratti di formazione lavoro, non aver compiuto 24 anni di età.
4. Sono esclusi dalle selezioni:
  - a. coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - c. coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
5. I/Le candidati/e che abbiano in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

6. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di apprendistato o di formazione lavoro. Devono essere altresì mantenuti alla data dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato, effettuata secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, a eccezione dei requisiti di cui al precedente comma 3, punti a) e b).

### **Articolo 6 - Prove concorsuali**

1. L'avviso di selezione individua gli specifici titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame, secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo professionale oggetto della procedura concorsuale.
2. La procedura concorsuale si articola in una prova scritta e in una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli, disciplinata al successivo articolo 7.
3. La prova scritta, volta ad accertare le conoscenze tecnico specialistiche richieste dal ruolo, consiste in quesiti a risposta multipla o in un elaborato sintetico, svolti mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche. Accedono alla prova orale i candidati e le candidate che hanno ottenuto una valutazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi) alla prova scritta.
4. La prova orale consiste in un colloquio individuale, volto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle capacità logico-tecniche e delle competenze trasversali, in relazione al profilo bandito. Superano la prova i candidati e le candidate che hanno ottenuto una valutazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi).
5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo l'espletamento delle prove orali e deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle stesse. Il punteggio ottenuto concorre alla formazione del punteggio finale in misura non superiore ad un terzo.
6. I titoli e le prove d'esame concorrono al punteggio finale nella seguente misura massima:
  - a. massimo 30 (trenta) punti per la prova scritta;
  - b. massimo 30 (trenta) punti per la prova orale;
  - c. massimo 25 (venticinque) punti per i titoli.

### **Articolo 7 - Criteri di valutazione**

1. Nell'avviso di selezione sono riportati i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione, definiti in relazione al profilo professionale oggetto della procedura concorsuale e della tipologia contrattuale, i quali concorrono alla formazione del punteggio finale nella misura massima di 25 punti.
2. Possono essere oggetto di valutazione:
  - a. L'età anagrafica;
  - b. la media ponderata dei voti conseguiti nel percorso di studi universitari, anche calcolata su un numero predeterminato di insegnamenti qualificanti, purché non inferiore a cinque, ottenuta come sommatoria del prodotto tra il voto di ciascun esame e il credito ad esso associato, diviso il totale dei crediti, senza

- conteggiare le lodi e i crediti degli esami che non prevedono un voto ma un giudizio;
- c. i titoli accademici conseguiti e gli eventuali titoli di specializzazione *post lauream*;
  - d. il voto di laurea;
  - e. la regolarità dello svolgimento del percorso di studi principale, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato;
  - f. l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione *post lauream* rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale oggetto della procedura concorsuale;
  - g. la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle stesse, ove attinenti;
  - h. le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi accademici, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.
3. Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del DL n. 44 del 2023, l'avviso di selezione può prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Nelle procedure concorsuali attivate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati è attribuito un punteggio massimo di 20/25 (venti su venticinque) punti.

#### **Articolo 8 - Graduatoria di merito**

1. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto riportato nelle prove sostenute e nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. La graduatoria di merito, unitamente all'elenco di vincitori/vincitrici e idonei/idonee, è approvata con decreto del Direttore Generale ed è pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito Web del Politecnico di Milano, nonché sul Portale InPA.

#### **Articolo 9 - Inquadramento e mutamento del rapporto**

1. Il personale assunto ai sensi del presente provvedimento è inquadrato nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il personale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita.
4. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato è previsto il superamento di un nuovo periodo di prova della durata di quattro settimane di servizio effettivo.

#### **Articolo 10 - Contratto di lavoro**

1. La stipula del contratto di assunzione a tempo determinato è subordinata al comprovato possesso dei requisiti richiesti.
2. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti all'atto della stipula del contratto di lavoro determina la decadenza dalla graduatoria; in tal caso o in caso di esplicita rinuncia del vincitore o della vincitrice a prendere servizio nella data stabilita, si procede allo scorrimento della graduatoria degli/delle idonei/e secondo l'ordine finale di merito.
3. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno una durata massima di 36 mesi, al termine dei quali il Responsabile della Struttura di appartenenza esprime la propria valutazione motivata sul servizio prestato in una relazione concernente le attività svolte e la performance conseguita.
4. I/Le candidati/e che, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, abbiano ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato e una valutazione media della performance nel periodo di validità del contratto di lavoro almeno pari a otto decimi (8/10), sono assunti/e con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5. In caso contrario il rapporto di lavoro cessa automaticamente per scadenza del termine e non può essere ulteriormente prorogato o rinnovato.

#### **Articolo 11 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione al [sito istituzionale dell'Ateneo](#).
2. Ai contratti stipulati ai sensi delle procedure di cui agli articoli precedenti non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al vigente Regolamento per le procedure di reclutamento del personale tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano.

LA RETTRICE

Prof.ssa Donatella Sciuto

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.*